

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE**

L'anno 2026, il giorno 16/06/2026 alle ore 09:00 presso la sede legale, via Santa Giusta n.38, Uta (CA), si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione denominata "Associazione A.S.U. & SOUL VOICE", avente C.f. 92127710926.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto, la Presidente Sig.ra Mallei Susanna, nata a Uta, il 18/09/1954, avente C.f. MLLSNN54P58L521Y, che constata e fa constatare la presenza di tutti gli associati, nel numero 19.

La Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti presiede l'Assemblea e chiama la Sig.ra Maria Grazia Fenu, a svolgere la funzione di Segretaria.

La Presidente dà lettura dell'ordine del giorno:

- Proposta di adottare un nuovo statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e procedere con l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) con la forma di Associazione di Promozione Sociale;
- Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica agli associati che a seguito della vigente normativa, è indispensabile la variazione dello statuto ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposto secondo i dettami di legge.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o modifiche.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza la Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 11:00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Uta, 16/06/2026

La Segretaria

Maria Grazia Fenu

La Presidente

Susanna Mallei



Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di Cagliari 2

AdE 17 GIU, 2026 Registrato al 415
Esact N 3
Euro 200 L. 1000
IL DIRETTORE elli

G) Partecipare a manifestazioni promosse da terzi con finalità analoghe al fine di divulgare il proprio operato e/o quello dei propri associati nei diversi settori;

H) Farsi portavoce e collaborare con enti locali, pubbliche amministrazioni e soggetti terzi privati per rendersi promotrice di iniziative speciali di richiamo finalizzate a suscitare interesse e sviluppo per il canto corale sardo e per la musica in genere.

L'associazione intende inoltre:

a) Cooperare con organizzazioni, enti e associazioni che perseguono scopi analoghi;

b) Promuovere l'arte quale strumento elevato e prezioso per l'affermazione di valori estetici e umani finalizzati all'arricchimento delle persone.

ART. 4

Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Tuttavia l'associazione potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea degli associati adottata in conformità a quanto previsto nel successivo art.9

TITOLO II

ASSOCIATI

ART. 5

Associati- Domanda di ammissione

Possono diventare associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati sia le persone fisiche sia le Associazioni di Promozione Sociale.

La domanda di ammissione ad associato dev'essere presentata all'organo di amministrazione in forma scritta; quest'ultimo decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione entro 60 giorni.

In caso di ammissione l'aspirante associato riceverà apposita comunicazione a cura dell'organo di amministrazione che provvederà altresì alla sua tempestiva iscrizione nel libro degli associati, previa accettazione da parte del neo associato dello statuto dell'associazione.

Analogamente in caso di rigetto l'aspirante associato riceverà apposita comunicazione a cura dell'organo di amministrazione con la specificazione dei motivi del rigetto.

L'aspirante associato può chiedere entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea degli associati, che delibererà in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'organo di amministrazione.

ART. 6

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone.

Gli associati hanno diritto a:

- Partecipare alle attività promosse dall'associazione e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- Esaminare i libri dell'associazione secondo le regole stabilite dal successivo art. 20;
- Ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza dei diritti associativi, libera eleggibilità degli organi amministrativi e secondo il principio di voto singolo di cui all'art. 24 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo i principi suddetti. Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre

mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti. Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto di elettorato attivo. Gli associati di minore età esercitano il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che esercita il diritto di voto per gli stessi. Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Osservare il presente statuto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo e i termini stabiliti dall'organo di amministrazione.

La qualità di associato non è trasmissibile.

La quota associativa e ogni altra quota versata non è rimborsabile né rivalutabile.

ART. 7

Recesso ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Gli associati possono recedere in ogni momento dall'associazione.

Il recesso ha effetto immediato ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso; in ogni caso il recesso non dà il diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

Il recesso dev'essere comunicato dal recedente all'associazione via pec e la cancellazione dell'associato dal libro degli associati avverrà nei 30 (trenta) gg successivi al ricevimento della comunicazione.

E' causa di esclusione dall'associazione la morosità nel pagamento di due quote associative annuali.

Inoltre l'esclusione può essere deliberata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- Danneggi moralmente o materialmente l'associazione;
- Non ottemperare alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 60 (sessanta) giorni per eventuali contro deduzioni. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre ricorso all'assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento o no dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8

Elenco degli organi

Sono organi dell'Associazione:

1. Assemblea dei soci;
2. Organo di amministrazione;
3. Presidente;
4. Segretario (eventuale);
5. Organo di controllo (eventuale);
6. Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

ART. 9

L'Assemblea

Luciana Melli

AP Team

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati al momento della sua convocazione da almeno tre mesi e secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'associazione, inoltre:

- a) Nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione;
- b) Approva ogni anno il bilancio d'esercizio;
- c) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- g) Delibera sulle impugnazioni delle decisioni dell'organo di amministrazione che rigettano domande di ammissione, ovvero che prevedono l'esclusione di un associato;

Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è convocata dall'organo di amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal membro più anziano dell'organo di amministrazione. L'assemblea è convocata mediante avviso (contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere) inviato ad ogni associato tramite mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato e portato a conoscenza dell'associazione mediante idonea comunicazione scritta.

In difetto di convocazione sono ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea. Il potere di rappresentanza dev'essere conferito per iscritto e i documenti relativi devono essere confermati tra gli atti dell'associazione.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati al momento della convocazione dell'assemblea da almeno tre mesi.

Ciascun associato esprime un solo voto.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella per la modifica dello statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. L'assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente (personalmente o per rappresentanza) almeno la metà + uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti (personalmente o per rappresentanza).

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti (personalmente o per rappresentanza).

Il voto si esercita in modo palese, tranne il voto riguardante le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, e conservato presso la sede dell'associazione in libera visione per tutti gli associati.

L'assemblea può svolgersi anche a distanza tramite apposite piattaforme online alle ore fissate dall'avviso di convocazione purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) Che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti;
- b) Che sia consentito al Presidente e al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

Luciana Melli

12/10/2020

Che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ART.10

Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da almeno tre componenti eletti dall'assemblea degli associati.

L'organo di amministrazione dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di componente dell'organo di amministrazione dovrà darne comunicazione all'indirizzo e-mail dell'associazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea convocata per l'elezione di tale organo.

I componenti uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati salvo loro diversa comunicazione.

In caso di mancanza di uno o più componenti per dimissioni o altre cause, l'organo provvede a sostituirli, attingendo alla lista dei non eletti in ordine di graduatoria.

Se viene meno la maggioranza dei componenti quelli rimasti in carica devono tempestivamente convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

All'organo di amministrazione spetta:

1. Convocare l'assemblea degli associati;
2. Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
3. Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
4. Predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
5. Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
6. Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
7. Stabilire l'importo e i termini di pagamento della quota associativa annuale;
8. Nominare al proprio interno il Presidente;
9. Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione;
10. Decidere in merito al compimento degli atti di straordinaria amministrazione, fra i quali, a titolo esemplificativo, acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare eredità, rifiutare legati, accettare donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale delle risorse economiche dell'associazione;
11. Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
12. Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il presidente dell'associazione è nominato dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti.

L'organo è convocato quando il presidente o almeno due componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, luogo, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è spedito tramite e-mail o mediante strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso di sole 48 (quarantotto) ore.

L'organo di amministrazione è in ogni caso validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i componenti dell'organo di controllo se nominato. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Samira Mella
ARZem

L'organo di amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei componenti a ciascuno dei quali spetta un voto.

I verbali delle riunioni dell'organo di amministrazione, redatti a cura del segretario se eletto, sono sottoposti all'approvazione dello stesso organo nella riunione successiva e conservati agli atti dell'associazione.

Le riunioni di tale organo si possono svolgere anche per video conferenza, purché ricorrano le condizioni indicate al precedente art. 9 per le assemblee che si tengono a distanza.

ART. 11

Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, ed ha l'uso della firma sociale. Ha il compito di presiedere l'organo di amministrazione e l'assemblea degli associati coordinandone i lavori.

ART. 12

Segretario

L'organo di amministrazione può eleggere un segretario che dura in carica per un triennio ed è rieleggibile. Il segretario:

- Organizza le riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;
- Redige i verbali delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;
- Svolge i compiti meramente esecutivi che gli vengono assegnati dal presidente.

ART. 13

Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- a) Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti l'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. Se collegiale, l'organo di controllo è composto da tre componenti scelti fra persone non associate, almeno una delle quali dev'essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti durano in carica un triennio, e sono rieleggibili. Ai componenti l'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cc.

La funzione di componente dell'organo di controllo è incompatibile con quella di componente dell'organo di amministrazione.

ART. 14

Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO IV

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE- ESERCIZIO- BILANCIO

ART. 15

Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui al presente art.3.

Melli
Immane
A. Ferraro

Environ
col
in

N. K. M. Suresh Babu

DISPOSIZIONI FINALI
ART. 20
Libri dell'Associazione (art.15)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- d) Registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata al Presidente, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. stabiliti dal regolamento dell'Associazione

ART. 21

Rapporti con le amministrazioni pubbliche

Le forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento tra le amministrazioni pubbliche e l'associazione in costanza di iscrizione al RUNTS sono regolate dall'art. 55 del decreto legislativo 117/2017.

Le convenzioni e/o contratti sono stipulati dal Presidente o da un suo rappresentante, munito di idonea procura previa delibera dell'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione.

Copia di ogni convenzione o contratto è custodita, a cura del presidente presso la sede dell'associazione.

ART. 22

Volontari-Lavoratori

Sono volontari le persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dal Codice del Terzo Settore, art.17 comma 5 del DLG. N.117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 20% del numero degli associati, fermo restando il rispetto dell'art.35 comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017 relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 23

Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo



Luana Mello
De & Ram

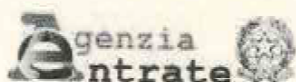
Settore) e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione in materia di associazioni.

Uta, 16/06/2026

Susanna Mallei

Maria Grazia Fenu

Susanna Mallei
Maria Grazia Fenu



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CAGLIARI

UFFICIO TERRITORIALE DI: CAGLIARI 2

Registrazione di Atto Privato

Il 17/06/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TWE, serie 3, numero 415

data di stipula: 16/06/2026

ident.vo telematico: TWE26L000415000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: MLLSNN54P58L521Y



DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92127710926				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24